

CASSAZIONE.NET

11803/09



ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

RICORSO FAMILIARE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 19295/2006

PRIMA SEZIONE CIVILE

Cron. 11803

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

- Dott. MARIO ADAMO - Presidente - Ud. 27/01/2009
- Dott. GIUSEPPE SALME' - Rel. Consigliere - CC
- Dott. ONOFRIO FITTIPALI - Consigliere -
- Dott. LUIGI SALVATO - Consigliere -
- Dott. ALBERTO GIUSTI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 19295-2006 proposto da:

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro in carica, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

2009

contro

634

[REDACTED] elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PASUBIO 15, presso lo studio dell'avvocato PICCIONI DARIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROTA LAURA giusta delega in calce al controricorso;


- controricorrente -

avverso il decreto Rg. 482/05 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositato il 10/01/2006 il 20/01/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/01/2009 dal Consigliere e Relatore Dott. GIUSEPPE SALME';

udito l'Avvocato PICCIONI DARIO per il controricorrente che insiste nel rigetto del ricorso;

udito il P.G. in persona del Dott. MARINELLI VINCENZO che conferma le conclusioni scritte.



## Svolgimento del processo

La corte d'appello di Milano con decreto del 20 gennaio 2006 ha respinto l'appello proposto dal Ministero dell'interno avverso il decreto del tribunale di Milano dell'11 luglio 2005, con il quale è stato annullato il rifiuto del Questore di Lecco di concessione del nulla osta per il ricongiungimento familiare richiesto dal cittadino senegalese [REDACTED] e in favore della figlia [REDACTED] nata il 18 novembre 1986.

La corte territoriale, premesso che il nulla è stato rifiutato per l'accertata mancanza di un contratto di lavoro della durata di almeno un anno da parte del richiedente, ha osservato che quando sia richiesto il ricongiungimento con una figlio minore (tale essendo la figlia del richiedente al momento della richiesta) l'art. 29, 3° comma lettera b) del d. lgs. n. 286 del 1998 richiede non la titolarità di un contratto di lavoro a tempo indeterminato di durata non inferiore ad un anno ma soltanto che lo straniero dimostri la disponibilità di un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e ha rilevato che lo straniero aveva fornito la prova, mediante produzione di buste paga, di percepire nell'ultimo anno un reddito ben superiore alla soglia minima prevista dalla legge.

Il Ministero dell'interno ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Resiste con controricorso il [REDACTED].

**Motivi della decisione**

1. Deducendo diversi profili di violazione e falsa applicazione dell'art. 29 del d. lgs. n. 286 del 1998, il Ministero lamenta che la corte territoriale abbia fatto applicazione della lettera b) della citata disposizione, riguardante i figli minori, mentre nella specie, avendo la stessa compiuto la maggiore età dopo la domanda di nulla osta, avrebbe dovuto farsi applicazione della lettera b bis. Lamenta inoltre che non stata richiesta la dimostrazione della titolarità di un rapporto di lavoro di durata almeno annuale.

2. Il ricorso è manifestamente infondato.

L'art. 29, 3° comma lettera b) d.lgs. n. 286/1998, nel caso in cui lo straniero richieda il ricongiungimento con figlio minore: a) di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero, nel caso di un figlio di età inferiore agli anni 14 al seguito di uno dei genitori, del consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà; b) di un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il

ricongiungimento di un solo familiare, al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di due o tre familiari, al triplo dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di quattro o più familiari. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.

Il secondo comma della disposizione indicata, nel testo risultante dalle modifiche introdotte, prima con l'art. 23, 1° comma della legge n. 189 del 2002 e poi con l'art. 2, 1° comma lettera e) del d.lgs. n. 5 del 2007, dispone che ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di età inferiore a diciotto anni al momento della presentazione dell'istanza di ricongiungimento. La norma ha un'evidente natura interpretativa, e quindi efficacia retroattiva, essendo diretto a risolvere, in senso conforme al principio generale che la durata del procedimento non può andare a danno dell'interessato, la questione del momento rilevante per l'accertamento del requisito soggettivo della minore età.

Non v'è dubbio, pertanto che, trattandosi di ricongiungimento con figlio minore i requisiti oggettivi siano quelli indicati nelle lettere a) e b) del terzo comma dell'art. 29 cit., in particolare il requisito reddituale di cui alla lettera b) come correttamente hanno ritenuto i giudici del merito.

Il ricorso deve essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.


la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che si liquidano in € 1500,00 (di cui € 100,00 per esborsi) oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della struttura centralizzata per l'esame preliminare dei ricorsi, sezione prima civile il 27 gennaio 2009

L'estensore



Il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
oggi, 20 MAG. 2009  
IL CANCELLIERE



IL CANCELLIERE  
Luca Pasquetti

